

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 297
a iniziativa del Consigliere Latini

Modifiche alla legge regionale 17 giugno 2013, n. 13 (Riordino degli interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto)

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge qualifica il servizio irriguo offerto dal Consorzio di Bonifica delle Marche come attività commerciale sottoposta al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

La proposta si articola in quattro articoli che modificano gli articoli 3, 5 e 16 della legge regionale 17 giugno 2013, n. 13 (Riordino degli interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto).

L'articolo 1 modifica l'articolo 3 della l.r. 13/2013 aggiungendo un nuovo comma che specifica la natura demaniale degli impianti e delle reti del servizio irriguo svolto dal consorzio.

L'articolo 2 modifica l'articolo 5 della l.r. 13/2013 specificando che le attività di erogazione di acqua e di energia elettrica effettuate dal consorzio hanno natura commerciale, e in particolare nello svolgimento di dette attività il consorzio è considerato soggetto passivo d'imposta e adotta la relativa contabilità economico-patrimoniale.

L'articolo 3 modifica l'articolo 16 della l.r. 13/2013 aggiungendo il comma 3 bis che qualifica l'attività di erogazione di acqua per finalità irrigue, prevista all'articolo 5 (come modificato da questa legge), come contrattuale cui consegue la fatturazione sulla base dei consumi effettivi misurati per singola utenza. Inoltre, il medesimo articolo 3 sostituisce il comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 13/2013, al fine di adeguarlo alle modifiche sopra riportate, prevedendo che solo i contributi dei consorziati, determinati ai sensi del comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 13/2013, devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale del consorzio.

L'articolo 4 contiene la clausola di non onerosità in quanto l'applicazione di questa legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

SCHEDA ECONOMICO-FINANZIARIA
(articolo 84 del Regolamento interno)

Proposta di legge regionale *“Modifiche alla legge regionale 17 giugno 2013, n. 13 (Riordino degli interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell’Aso, del Tenna e del Tronto)”*

Elementi idonei a suffragare la clausola di non onerosità

| | |
|--|---|
| <p>CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'</p> | <p>La proposta di legge non dispone l'erogazione di risorse finanziarie, non disciplina attività che comportano nuovi oneri finanziari, né prevede adempimenti organizzativi a carico della Giunta regionale. Le disposizioni in essa contenute, essendo di natura ordinamentale, sono prive di effetti finanziari.</p> |
|--|---|